

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

Oggetto: Servizi di progettazione esecutiva (allegato I.7, sez.III, D.Lgs. n. 36/23), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento:

“Riconversione e rifunzionalizzazione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata (codici m-bene: i-sa-329246; codici m-bene: i-sa-329247, codici m-bene: i-sa-329249, codici m-bene: i-sa-329250, codici m-bene: i-sa-329251, codici m-bene: i-sa-329252) a finalità istituzionali: realizzazione di una struttura residenziale per adulti con sofferenza psichica”

PNRR M5C3-I2 - CUP: C88C22000010006.

CUP: C88C22000010006

CIG: 9873016E88

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente disciplinare d’incarico individua i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA inerenti la **progettazione esecutiva (allegato I.7, sez.III, D.Lgs. n. 36/23), la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dei lavori di:**

“Riconversione e rifunzionalizzazione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata (codici m-bene: i-sa-329246; codici m-bene: i-sa-329247, codici m-bene: i-sa-329249, codici m-bene: i-sa-329250, codici m-bene: i-sa-329251, codici m-bene: i-sa-329252) a finalità istituzionali: realizzazione di una struttura residenziale per adulti con sofferenza psichica”

L’incarico in questione consta delle prestazioni professionali nell’importo di euro 43.767,33 (incluso cassa professionale, oltre iva), così come da quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28.03.2022.

Art. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le condizioni e pattuizioni di cui al presente disciplinare di incarico sono immediatamente vincolanti per il professionista che, con la propria firma in calce, si dichiara disponibile allo svolgimento dell’incarico, mentre per il Comune di Giffoni Valle Piana lo saranno solo ad avvenuta conclusione ed approvazione della procedura di affidamento dell’incarico.

L’incarico relativo alla progettazione esecutiva delle opere dovrà attenersi a quanto segue:

a) Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi indicati all’interno del Capo I, Titolo II, Parte II del D.P.R. 207/10, in funzione di quanto previsto dal vigente D.Lgs. n. 36/2023. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all’interno del presente Disciplinare;

b) La progettazione dovrà tenere conto dell’entità della spesa complessiva prevista per l’intervento oggetto dell’incarico pari ad euro 600.000,00, inteso quale importo a quadro economico. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto di tale limite economico. L’eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato

con il Comune di Giffoni Valle Piana;

c) Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare;

d) Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà al Comune di Giffoni Valle Piana che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – documenti in formato “doc”/“rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”);

- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato ISO216-A con dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto;

e) Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte del Comune di Giffoni Valle Piana comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione;

f) Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune di Giffoni Valle Piana secondo le procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente Disciplinare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;

g) Il Professionista dovrà predisporre le pratiche e acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della validazione del progetto;

h) Il Professionista dovrà recepire all'interno del progetto definitivo/esecutivo tutte le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di Controllo preposti all'autorizzazione dell'opera e dell'attività da insediare presso la struttura ultimata;

i) Il Professionista dovrà recepire all'interno del progetto definitivo/esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune di Giffoni Valle Piana prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto definitivo/esecutivo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui all'allegato I.7, sez.III, D.Lgs. n. 36/23.

È facoltà del Comune di Giffoni Valle Piana risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quando il professionista si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'iter di approvazione del progetto e, quindi, dell'appalto delle opere, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal R.U.P., e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In tale ultimo caso compete al professionista il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Comune di Giffoni Valle Piana, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., può unilateralmente recedere dal contratto versando al professionista il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta a mezzo PEC indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;

- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto al punto 2 per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.

Il Comune di Giffoni Valle Piana si riserva, comunque, la possibilità di fare azione di rivalsa, nei confronti del professionista, per il risarcimento di eventuali danni subiti.

– Esecuzione dei Lavori – Direzione Lavori.

Le attività da espletare per la direzione lavori, misure e contabilità (compresa di tutte le certificazioni e attestati di fine lavori), sono quelle descritte al Capo I – II – Titolo VIII Esecuzione Lavori del D.P.R. 207/10 e s.m.i., quindi tutte le attività della Direzione Lavori normativamente previste.

– Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, previo aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, in fase di progettazione definitiva, relativamente a tutte le attività normativamente previste ed in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgvo n. 81/2008.

- Ulteriori attività ricomprese nell'incarico di progettazione e direzione lavori.

L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le seguenti attività:

- assistenza all'esecuzione delle indagini geologiche e specialistiche, vulnerabilità sismica, verifiche strutturali (le indagini e verifiche svolte saranno a carico dei professionisti incaricati);
- partecipazione in caso di Conferenza dei Servizi sulle progettualità;
- coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione dei progetti e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati.

Predisposizione anche in corso d'opera di elaborati e/o relazione specialistiche che si dovessero rendere necessari per l'ottenimento di autorizzazioni o pareri e per dare l'opera perfettamente realizzabile senza dubbi interpretativi da parte dell'appaltatore.

Art. 3 - IMPEGNO DELLE PARTI

L'Amministrazione Comunale garantirà al professionista incaricato l'accesso all'area ed agli edifici, alle cartografie (o altri elementi) da essa posseduta nonché l'accesso ai propri uffici per il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. Fornirà inoltre, a richiesta del professionista eventuale lettera di presentazione necessaria per richiedere l'accesso ad archivi di Amministrazioni ed Enti terzi.

L'Amministrazione Comunale potrà, per motivi propri, interrompere in modo definitivo lo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto del presente disciplinare, impegnandosi a corrispondere gli onorari professionali dovuti per quanto già svolto, secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali.

Il professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P., con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione comunale.

Il professionista incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.

E' tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati. Resta ferma la necessità che ogni atto dell'incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare dell'affidamento, il quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi.

Art. 4 - COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

Il compenso delle prestazioni professionali è quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dal

professionista in sede di TD sul MEPA sull'importo degli onorari posti a base di negoziazione che ammonta: **€ 43.767,33 incluso cassa professionale ed oltre I.V.A. al 22%.**

Il compenso è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa.

La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione esecutiva (inclusa la relazione geologica e la redazione del piano di indagini geologiche e geotecniche) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni aggiuntive, resta fisso ed invariabile a prescindere dall'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

ART. 5 – RIMBORSO DELLE SPESE

Tutte le altre spese necessarie per la progettazione restano a completo carico del professionista.

Art. 6 - DURATA DELL'INCARICO, NATURA DEL COMPENSO, PENALI

Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

- a) progettazione esecutiva: **30 giorni naturali e consecutivi** (di cui max 10 per la redazione del piano delle indagini geologiche e geotecniche) - restano esclusi i tempi per l'esecuzione delle indagini stesse.
- b) direzione dei lavori: **l'attività di Direzione lavori decorrerà dalla data di consegna dei lavori stessi e terminerà con l'emissione del collaudo tecnico-amministrativo.**

Eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della relativa verifica/validazione del progetto: **sette giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla validazione.**

Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato, adeguatamente documentate.

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Comune di Giffoni Valle Piana, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti se non contestata dall'altra parte.

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all'espletamento di eventuale Conferenza dei Servizi o per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati;
- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari per la verifica/validazione dei progetti;
- i termini indicati per le progettazioni comprendono i termini connessi all'acquisizione di accordi e pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi;
- i termini indicati per tutte le fasi della progettazione comprendono i termini connessi alla verifica in itinere del progetto con gli organi dell'Amministrazione Committente.

I termini di cui al presente articolo sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna al Comune di Giffoni Valle Piana o ad altra Autorità Pubblica o Ente Privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere dall'emissione di questo o dalla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento verrà redatta annotazione scritta.

Le sospensioni di cui ai periodi precedenti non operano qualora:

- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
- il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

È prevista l'applicazione di una penale per ritardo nell'espletamento delle prestazioni professionali, oggetto di incarico, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente o dei termini previsti dalle normative in vigore pari all'uno per mille del valore complessivo dell'onorario (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo. La penale potrà essere applicata anche in caso di ritardo superiore a 5 giorni nella trasmissione, a questo ufficio, dei verbali redatti. La penale verrà applicata singolarmente per ciascun verbale trasmesso in ritardo. L'A.C. potrà decidere in merito all'elaborazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo, da predisporre in un'unica soluzione dal tecnico incaricato, per essere poi fatti propri con un'approvazione unico actu.

Art. 7 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Sono a carico del professionista le eventuali spese di contratto e di registrazione dello stesso.

Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La liquidazione dei compensi sarà effettuata mediante atto amministrativo, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del professionista, previa verifica delle prestazioni effettuate e della regolarità contributiva nei confronti della cassa previdenziale, a seguito dell'accreditamento delle somme da parte del Ministero degli Interni al Comune di Giffoni Valle Piana, e dell'autorizzazione dell'Ente al professionista ad emettere fattura, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 9 - VARIAZIONE DEGLI ONORARI PREVENTIVATI

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi del previgente art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016, oltre all'eventuale ed ulteriore ribasso offerto dal professionista in sede di negoziazione.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Art. 10 - OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il professionista è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento.

Il Comune di Giffoni Valle Piana verifica, in occasione di ogni pagamento al professionista e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE

1. Il Tecnico incaricato deve presentare prima della sottoscrizione della presente convenzione d'incarico una polizza rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto esecutivo.

2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomuto parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad euro (importo equivalente ai lavori di progetto), ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente ed avrà efficacia dalla data di stipula della presente convenzione d'incarico sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi.

Art. 12 - PRIVACY

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Il Professionista ed il Comune di Giffoni Valle Piana si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 13 - CLAUSOLE FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente disciplinare verrà allegato, quale parte integrante e sostanziale, al documento di stipula generato automaticamente dal MEPA.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui al presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno comma 4 del citato articolo.

2. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

3. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

4. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.

5. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui al presente Disciplinare;

6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione Committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Committenza potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della Committenza stessa, l'Incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il professionista titolare delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare non potrà partecipare né all'Appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 17 – CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
2. Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Salerno.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del nuovo Codice (D. Lgs. 36/2023) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Atto verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso ed agli effetti fiscali sarà richiesta l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'Articolo 40 del D.P.R. 28 aprile 1986, n° 131.

ART. 20 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Incaricato venisse a conoscenza.

I dati personali raccolti dalla Committenza saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003; il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente disciplinare, l'Incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate del vigente "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs. 196/2003.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

IL PROFESSIONISTA
